

**Federazione Italiana Giuoco calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo**

**Stagione Sportiva 2009/2010**

**COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DELL'11 NOVEMBRE 2009**

**1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

**1.1. CIRCOLARE N. 21 DELLA L.N.D. – 5 PER MILLE**

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 21 della L.N.D.:

OGGETTO: CINQUE PER MILLE 2007

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il 30 ottobre 2009 l'elenco dei soggetti ammessi e di quelli esclusi con l'indicazione delle scelte e degli importi.

I dati riguardanti le preferenze per la destinazione del 5 per mille espresse dai contribuenti nel 2007 ed i relativi importi sono stati raccolti in cinque elenchi: Onlus e volontariato (ammessi ed esclusi), ricerca scientifica (ammessi ed esclusi), ricerca sanitaria (ammessi).

Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, sono inserite, per espressa disposizione legislativa, nell'ambito degli elenchi del volontariato (ammessi ed esclusi). Per queste, la selezione e i controlli tra associazioni ammesse, perchè in possesso dei requisiti, ed associazioni escluse, sono stati curati dal CONI.

Per agevolare la consultazione degli elenchi e rendere più fruibili i dati espressi, sono state effettuate 3 diverse elaborazioni di ciascun elenco in ordine alfabetico, in ordine crescente di codice fiscale, in ordine decrescente di importo attribuito a ciascun nominativo.

Gli elenchi dei soggetti ammessi e di quelli dei non ammessi sono ordinati per codice fiscale, per denominazione e per importi.

Gli elenchi, nonché la procedura per il pagamento del beneficio sono consultabili sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Come è specificato in un Comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 29 ottobre, per agevolare il pagamento in favore dei soggetti ammessi, è opportuno che tutti i soggetti beneficiari, che ancora non hanno provveduto, comunichino alle entrate le proprie coordinate bancarie attraverso i loro rappresentanti e nei seguenti modi:

- accedendo ai servizi telematici (richiedendo il pin code e utilizzando l'apposita procedura;
- consegnando presso un ufficio dell'Agenzia il modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche.

I soggetti che non comunicheranno le proprie coordinate in quanto non dispongono di un conto corrente, saranno pagati con modalità alternative, per esempio, tramite vaglia cambiario della Banca d'Italia.

## **1.2. CIRCOLARE N. 22 DELLA L.N.D. – MODELLO EAS**

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 22 della L.N.D.:

**OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL MODELLO ENTI ASSOCIATIVI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - Modello light per le associazioni sportive dilettantistiche**

Con la Circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'obbligo della presentazione del modello enti associativi - eas – da parte degli enti interessati, tra i quali, come noto, figurano le associazioni sportive dilettantistiche.

Premesso che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 ottobre è stato fissato al **15 dicembre 2009** il termine di presentazione del modello stesso, a suo tempo previsto per il 30 ottobre, con la Circolare n. 45 sono stati chiariti alcuni dubbi interpretativi sulla natura, sugli effetti, sul contenuto e sull'ambito soggettivo della comunicazione e sono state fornite risposte ai questi posti sulle modalità di compilazione del modello.

### *Natura ed effetti della comunicazione*

E' stato ribadito l'obbligo della comunicazione del modello eas per tutti gli enti non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall'art 148 del TUIR e dall'art. 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633/72.

A tale riguardo, è opportuno, ancora una volta, precisare che l'art. 148 del TUIR prevede la “**decommercializzazione**” di alcuni proventi degli enti associativi e, in particolare, **stabilisce, al primo comma**, che non sono considerate commerciali le quote associative e i contributi versati dai soci, associati o partecipanti e, specificatamente per le associazioni sportive dilettantistiche, **al comma 3**, l'esclusione dall'area della commercialità delle attività, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri iscritti, associati o partecipanti nonché nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e nei confronti dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Il medesimo comma 3 esclude, poi, dall'area della commercialità le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Pertanto, gli enti associativi che non adempiano nel termine del 15 dicembre 2009 all'onere della comunicazione del modello eas nonché gli enti di nuova costituzione che non provvedano all'invio del modello stesso nel termine di sessanta giorni dalla data di costituzione, ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009, non possono fruire dei regimi agevolativi sopra descritti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

### *Soggetti esonerati dalla presentazione del modello eas*

Sono esonerate, tra l'altro, dall'obbligo di presentazione le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che **non svolgono attività commerciale**.

Come evidenziato nella precedente Circolare n. 12 dell'Agenzia delle entrate del 9 aprile 2009, sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali ancorché “**decommercializzate**” ai fini fiscali. Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscono corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

In buona sostanza, sono esonerate dall'obbligo soltanto le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non svolgono, in alcun modo, attività commerciali, intendendosi per tali anche quelle “decommercializzate” di cui sopra, e che percepiscono la quota associativa finalizzata soltanto agli scopi istituzionali dell'associazione e, pertanto, non suscettibile di dare diritto ai soci alla ricezione di specifiche prestazioni di natura commerciale.

### *Contenuto della comunicazione: enti associativi iscritti nel registro del CONI.*

Premesso che tutti gli enti non commerciali associativi, ivi compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, sono tenuti in via generale alla compilazione del modello eas

in ogni sua parte ove si avvalgano delle disposizioni recate dall'art. 148 TUIR e dall'art. 4 del DPR n. 633/72, e che la *ratio* della disposizione recata dall'art. 30 del D.L. n. 185/2008, convertito con legge n. 2 del 28 gennaio 2009, risponde all'esigenza di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti per modo che l'azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell'interesse degli associati, viene precisato che, qualora i dati e notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un'Amministrazione pubblica, si è reso opportuno evitare inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati e notizie semplificando l'onere per i soggetti iscritti in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore.

Pertanto, le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall'art. 30 del D.L. n. 185/2008, - e cioè *quelle che non svolgono attività commerciale ancorché trattasi di attività decommercializzate* -, possono assolvere l'onere

della comunicazione compilando il cd. *modello light*, è cioè limitandosi a compilare il primo riquadro del modello eas contenente i dati identificativi dell'associazione e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 20), 25) e 26).

Relativamente ai dati non desunti dal registro del CONI, l'Agenzia delle entrate potrà inoltrare specifiche richieste alle singole associazioni.

*Modalità di compilazione del modello eas da parte delle associazioni sportive dilettantistiche*

Dati relativi all'ente - tipo di ente: apporre il codice 10 (associazione sportiva)

*Che cosa si intende per articolazione territoriale e/o funzionale, ai righi 4 e 5-*

**Rigo 4): Dichiarazione “che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali”.**

**Rigo 5): Dichiarazione “che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente”.**

Relativamente al rigo 4), si fa presente che il rappresentante legale dell'ente associativo tenuto alla compilazione del modello EAS deve barrare la casella “sì” qualora l'ente abbia articolazioni territoriali e/o funzionali di qualsiasi tipo, a prescindere dalla circostanza che tali articolazioni territoriali e/o funzionali abbiano autonomia tributaria. E' da ritenere che, nella quasi generalità dei casi, per le associazioni sportive la risposta debba essere “no”.

Riguardo al rigo 5), deve essere barrata la casella “sì” qualora l'ente associativo, benché costituisca un'articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente, sia autonomo e, pertanto, tenuto all'invio del modello eas. Il codice fiscale deve riferirsi all'ente nazionale, ovverosia all'ente apicale di cui il soggetto che presenta il modello costituisce articolazione.

Si precisa che le articolazioni territoriali e/o funzionali di un ente nazionale si considerano dotate di autonomia tributaria qualora le stesse si configurino come autonomi soggetti d'imposta ai sensi dell'articolo 73 del TUIR.

Come per il rigo precedente, è da ritenere che, nella quasi generalità dei casi, per le associazioni sportive dilettantistiche la risposta debba essere “no”.

**Rigo 6): Dichiarazione “che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi”.**

La casella “sì” va barrata dalle associazioni sportive dilettantistiche, dotate di autonomia

tributaria, che abbiano conseguito l'affiliazione presso federazioni o enti di carattere nazionale (ad es.: Comitato olimpico nazionale italiano; federazioni sportive nazionali; enti di promozione sportiva; associazioni di promozione sociale a carattere nazionale).

**Rigo 20):** va indicato, barrando l'apposita casella, se l'associazione riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente oppure se non percepisce tali proventi. Nel caso in cui si ricevano proventi per dette attività, va indicato nello spazio apposito, presente nello stesso rigo, l'ammontare di tali proventi, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso.

**Rigo 25): Dichiarazione “che l’ente opera prevalentemente nel seguente settore (...).”**

Occorre indicare un solo settore. Pertanto, l’associazione sportiva indicherà il codice “5” - sport

**Rigo 26): Dichiarazione “che l’ente svolge le seguenti specifiche attività (...).”**

La compilazione del rigo va effettuata indicando le specifiche attività svolte dall’associazione sportiva (attività istituzionali, attività decommercializzate e attività commerciali) apponendo il relativo codice rilevabile dalle istruzioni al modello, presenti su internet ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)). Ad esempio, va indicato il codice “11”(organizzazione di eventi sportivi) e/o il codice “10” (gestione di corsi di istruzione o formazione-scuole calcio) e/o “14”( gestione campi di calcio) e/o “4” (bar e somministrazione di alimenti e bevande). Qualora l’associazione sportiva non svolga alcuna delle attività elencate, può non essere barrata alcuna casella.

**1.3. CIRCOLARE N. 23 DELLA L.N.D.**

Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 23 del 02/11/2009 della L.N.D. riportante copia della nota della F.I.G.C. sulle decisioni del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping – Sig.ra Susanna Torretta.

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (ex G.U.I.)

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 26 ottobre 2009, nei confronti della **Sig.ra Susanna Torretta**. Con detta decisione è stata inflitta alla **Torretta** la sanzione della squalifica per anni 2 e mesi 6 (anni due e mesi sei), con scadenza al 25/04/2012, a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, nonché a frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti sportivi.

**1.4. CIRCOLARE N. 24 DELLA L.N.D.**

Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 24 del 03/11/2009 della L.N.D. riportante copia della nota della F.I.G.C. sulle decisioni del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping – Sig.ra Ilaria Tallone.

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (ex G.U.I.)

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 26 ottobre 2009, nei confronti della **Sig.ra Ilaria Tallone**. Con detta decisione è stata inflitta alla **Tallone** la sanzione della squalifica per anni 2 (due), con scadenza al 25/10/2011, a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, nonché a frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti sportivi.

**1.5. CIRCOLARE N. 25 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

Trascriviamo qui di seguito stralcio della Circolare n. 25 della L.N.D. riportante copia della Circolare n° 7 -2009 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 2 novembre 2009.

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI**  
**CIRCOLARE N. 7 - 2009**

Oggetto : *Istanze di rimborso IRES a seguito della parziale deducibilità dell’IRAP- Presentazione scaglionata per regione*

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2009, protocollo n. 154587/2009, sono state modificate le procedure di invio delle istanze di rimborso IRES previste dall’art. 6, comma 1, del D.L. 29 novembre, n. 185, (cd. *decreto anticrisi*) convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Come noto, detta disposizione ha introdotto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi

sostenuti dalle imprese e dai professionisti, in quanto componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare al tributo regionale.

La deduzione forfetaria, pari al 10 per cento dell'IRAP versata, può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008 e, in tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell'IRAP.

La data di presentazione telematica delle istanze di rimborso è stata prorogata dal 12 giugno al 14 settembre 2009 (provvedimento del 12/06/2009) e **con il provvedimento del 28 ottobre u.s. è stato stabilito che la trasmissione telematica delle istanze di rimborso è effettuata per ciascuna regione, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, secondo il programma riportato in calce.**

Le istanze di rimborso si considerano presentate all'Agenzia delle entrate secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l'attivazione della procedura telematica, secondo il programma in calce, e l'invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione. Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dal programma, alle istanze contenute nel relativo flusso informativo viene assegnata, per la regione di riferimento, l'ultima posizione dell'ordine sopra citato.

Per le istanze pervenute entro le ore 24:00 del sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica secondo il programma, l'Agenzia provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d'imposta più remoti e, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo l'ordine di trasmissione, riferito a ciascuno degli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

Qualora le disponibilità finanziarie del 2011 non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all'annualità non completata con le modalità in precedenza riportate, quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. In presenza di successivo incremento dei limiti di spesa i pagamenti verranno integrati a saldo delle somme richieste.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, protocollo numero 86440/2009 del 4 giugno 2009, sono stati approvati il modello per l'istanza di rimborso, con le relative istruzioni, e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti.

Come sopra riportato, il termine iniziale a partire dal quale era possibile inviare le istanze in via telematica, era stato fissato al 12 giugno 2009 e, successivamente, rinviato al 14 settembre 2009.

Il provvedimento del 28 ottobre 2009, oltre a disporre un ulteriore rinvio della data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso previste dall'articolo 6 del decreto legge n. 185 del 2008, introduce un nuovo meccanismo di accoglimento delle istanze, accompagnato da un sistema di erogazione dei rimborsi che consente al contempo un'equa distribuzione delle risorse finanziarie disponibili e una ottimizzazione dei tempi di lavorazione.

In particolare, saranno preliminarmente soddisfatte le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi di imposta più remoti (presumibilmente 2004 e 2005) e, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l'ordine di presentazione.

Con riferimento alle richieste di rimborso per le quali il termine di cui all'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, cade nel periodo intercorrente tra il 29 novembre 2008 ed il sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, le istanze potranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di attivazione della procedura telematica.

Le altre richieste di rimborso, per le quali il termine di cui al menzionato articolo 38 cade successivamente al sessantesimo giorno dalla data di attivazione della procedura telematica, potranno essere inviate entro l'ordinario termine previsto dallo stesso articolo 38.

Al fine di evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche nelle prime ore della data di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione, è stato disposto un piano di invio, in base al quale la trasmissione delle istanze sarà scaglionata con tempi diversi a seconda della regione in cui il soggetto ha il domicilio fiscale, come previsto dal calendario allegato.

*L'Agenzia delle entrate assicura che la diversa tempistica di invio delle istanze prevista per ciascuna regione non inciderà in nessun caso nella determinazione dell'ordine di trasmissione stabilito.*

## **PROGRAMMA DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO**

**(Data di apertura del canale telematico/Orario di apertura del canale telematico/cluster di appartenenza/Regione)**

...omissis...

giovedì 19 novembre 2009/ore 12,00/ 2 / VALLE D'AOSTA, FRIULI VENEZIA-GIULIA, LIGURIA

...omissis...

### **1.6. CIRCOLARE N. 26 DELLA L.N.D. – 5 PER MILLE 2006**

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 26 della L.N.D.:

OGGETTO: CINQUE PER MILLE 2006 – Aggiornamento degli elenchi delle Associazioni ammesse

Lo scorso 30 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi al 5 per mille per il 2007, tra i quali figurano anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

In data 4 novembre u.s., l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti ammessi al riparto del 5 per mille per l'anno 2006, nonché dei soggetti esclusi.

L'aggiornamento è stato effettuato, come per il 2007, a seguito delle modifiche normative, introdotte con i decreti legge n. 159 e n. 248 del 2007, n. 207 del 2008 e n. 112 del 2009, con le quali sono state ammesse al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Per tali enti, la selezione e i controlli per verificare il possesso dei requisiti sono stati curati dal CONI.

L'elenco concernente "ONLUS ed Enti del volontariato", tra i quali ultimi sono state ricomprese le associazioni sportive dilettantistiche, sono disponibili su internet sul sito "www.agenziaentrate.it".

## **ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

### **1. CENSIMENTO SOCIETA'**

Si invitano nuovamente le società, che non avessero ancora provveduto, ad inviare a questa Delegazione con cortese sollecitudine il "modulo di censimento attività di base 2009-10".

### **2. CAMPIONATO GIOVANISSIMI**

#### **2.1 RISULTATI**

<b>Gare del 08.11.2009 - 2^ Ritorno</b>		
CAVAZZO	- VELOX	1 - 7
EDERA	- NUOVA TARVISIO	0 - 11
MOBILIERI	- MOGGESE	r.n.p.
REAL I.C.	- ARTA TERME	r.n.p.
RIGOLATO	- VILLA	2 - 5
Riposa	OVARESE	

**2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione dell'11 novembre non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

**2.3) SPOSTAMENTI CAMPI - GARE**

Si rende noto, che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:

Data	Cat.	Gara	Orario	Campo di Gioco
15.11.2009	G	OVARESE - CAVAZZO	10.30	Comunale Comeglians
22.11.2009	G	MOGGESE - NUOVA TARVISIO	10.30	Comunale Amaro

**3. TORNEO REGIONALE ALLIEVI "M. BORTOLETTO" - TOLMEZZO**

**Società organizzatrice:** A.S.D. TOLMEZZO CARNIA

**Campo di gioco:** Campo Sportivo di Tolmezzo

**Data svolgimento:** 12.12.2009

**3.1) CALENDARIO GARE**

12.12.2009	Ore 15.00	TOLMEZZO CARNIA	- PORDENONE
12.12.2009	Ore 16.00	UDINESE	- PERDENTE 1^ GARA
12.12.2009	Ore 17.00	VINCENTE 1^ GARA	- UDINESE

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo l'11 novembre 2009.

Il Segretario  
- Francesco Sciusco -

Il Delegato Distrettuale  
- Emidio Zanier -